

# DL 16/2012 Semplificazioni tributarie: via libera definitivo dal Senato con la votazione di fiducia

---

24 Aprile 2012

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del DL 16/2012 recante "Semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" ([DDL 3184-B/S](#) - Relatori Sen. Antonio Azzollini del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Mario Baldassarri del Gruppo parlamentare Api-Fli), con la votazione di fiducia sul testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

Tra le norme confermate:

- la **partecipazione alle gare di appalto anche del contribuente che abbia ottenuto la rateizzazione del suo debito tributario** e che in mancanza di tale espressa previsione sarebbe, invece, escluso perché considerato inadempiente. Viene, infatti, modificato l'articolo 38 del Dlgs 163/2006, specificando che costituiscono violazioni **definitivamente accertate** degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse - tali da escludere la partecipazione alle gare - **quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti certi, scaduti ed esigibili**;
- l'introduzione della **responsabilità solidale** del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, **in relazione al versamento** all'Erario **delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente **e dell'IVA** relativa alle fatture dei lavori realizzati. Tale responsabilità opera nel limite di due anni dalla cessazione dell'appalto;
- **l'estensione alle concessionarie della defiscalizzazione** prevista dall'articolo 18 della L. 183/2011 per le società di progetto;
- **la finalizzazione delle risorse statali spettanti alle Regioni** a statuto ordinario **per il 2012**, sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, al **finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria**;
- l'introduzione della **cessione pro solvendo del credito certificato da regioni ed enti locali debitori**. A modifica dell'art. 9, comma 3-bis, del DL 185/2008, convertito dalla L 3/2009 viene consentita, **in alternativa alla cessione pro soluto, la cessione pro solvendo a favore di banche** o intermediari finanziari **del credito certificato da regioni ed enti locali debitori per somministrazioni, forniture e appalti**. La predetta disposizione viene, altresì, **estesa alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali**, rinviando ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la

disciplina delle relative modalità attuative;

- **l'assegnazione di una quota pari a 1.000 milioni di euro** delle risorse del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente delle amministrazioni statali, **agli enti locali per il pagamento dei crediti commerciali** di cui all'art. 35 del DL 1/2012. Tali somme sono destinate prioritariamente ai **Comuni**;

- il **versamento dell'IMU sull'abitazione principale**, riferita all'anno **2012**, in **tre rate** (con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre), con possibilità di optare per il pagamento in due rate, rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre;

- introduzione di appositi **requisiti** per la qualifica di **"abitazione principale"**. Viene, in particolare, disposto che qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- l'esclusione, nelle **zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009**, della concorrenza dei redditi dei fabbricati ivi ubicati dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati;

- **introduzione del Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale"** che fissa al **30 giugno** il termine entro cui i Comuni possono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso - qualora prevedono di conseguire nell'anno di riferimento un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno - nonché l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere il pagamento dei residui passivi di parte capitale - qualora prevedono di conseguire nell'anno di riferimento un differenziale negativo;

- il differimento **dal 30 giugno al 31 ottobre della scadenza della regionalizzazione del Patto di stabilità orizzontale**. Viene, pertanto, spostato di quattro mesi il termine perentorio entro cui la Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale, le informazioni occorrenti per la verifica dei saldi di finanza pubblica.

Per i contenuti delle modifiche approvate dal Senato e dalla Camera dei Deputati si vedano precedenti del 5 e del 20 aprile 2012.

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 15 marzo 2012